



**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**

DIREZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali

Via M. Jacobucci n. 4, 67100 L'Aquila

**DISCIPLINARE DI GARA**

Sulla base del Bando – Tipo n. 1-2021, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 332 del 20 luglio 2022

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207

*GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VIGILANZA ARMATA E NON NELLE SEDI DI L'AQUILA E PESCARA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO.*

*CIG : 95930188E1*

*LOTTO UNICO*

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura

---

<b>1. Premesse</b>	<b>3</b>
<b>2. Caratteristiche e dotazione informatica per partecipare alla procedura</b>	<b>4</b>
<b>3. Modalità di accesso</b>	<b>5</b>
<b>4. Documenti di gara</b>	<b>7</b>
<b>5. Quesiti di gara, richieste di chiarimento</b>	<b>7</b>
<b>6. Comunicazioni</b>	<b>8</b>
<b>7. Oggetto ed importo dell'appalto</b>	<b>9</b>
<b>8. Durata dell'appalto</b>	<b>10</b>
<b>9. Termini dell'appalto</b>	<b>10</b>
<b>10. Criterio di aggiudicazione</b>	<b>10</b>
<b>10.1 Offerta Tecnica</b>	<b>12</b>
<b>10.2 Offerta Economica</b>	<b>13</b>
<b>11. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione</b>	<b>14</b>
<b>12. Requisiti generali</b>	<b>16</b>
<b>12.1. Requisiti di idoneità</b>	<b>17</b>
<b>12.2. Capacità economica e finanziaria</b>	<b>18</b>
<b>12.3. Capacità tecnica professionale</b>	<b>18</b>
<b>13. Presentazione dell'offerta tramite piattaforma telematica</b>	<b>19</b>
<b>14. - Documentazione amministrativa</b>	<b>20</b>
<b>15. Presentazione dell'offerta tecnica – punti max attribuibili 80</b>	<b>26</b>
<b>16. Presentazione offerta economica - punti max attribuibili 20</b>	<b>27</b>
<b>17. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta a – verifica documentazione amministrativa</b>	<b>28</b>
<b>18. Commissione giudicatrice</b>	<b>29</b>
<b>19. Apertura delle buste– valutazione delle offerte tecniche ed economiche</b>	<b>29</b>
<b>20. Verifica di anomalia delle offerte</b>	<b>30</b>
<b>21. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto</b>	<b>30</b>
<b>22. Controversie</b>	<b>32</b>
<b>23. Recesso</b>	<b>32</b>
<b>24. Cause di decadenza</b>	<b>33</b>
<b>25. Rinvio a norme generali</b>	<b>33</b>
<b>26. Soccorso istruttorio</b>	<b>34</b>
<b>27. Avvalimento</b>	<b>34</b>
<b>28. Subappalto</b>	<b>35</b>
<b>29. Garanzia Provvisoria</b>	<b>35</b>
<b>30. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC</b>	<b>38</b>
<b>31. Trattamento dei dati personali</b>	<b>38</b>
<b>32. Validità della graduatoria</b>	<b>38</b>
<b>33. Obblighi dell'impresa aggiudicataria</b>	<b>38</b>

---

## 1. Premesse

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio integrato di vigilanza armata fissa, portierato e servizi di accoglienza e indirizzo degli utenti, gestione, manutenzione e riparazione di sistemi di allarme, intervento su segnalazione di allarme nelle sedi del Consiglio Regionale dell'Abruzzo siti in L'Aquila via M. Jacobucci n.2/4 e Pescara Piazza Unione n. 13/14".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "Piattaforma Telematica"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti> (di seguito, "Portale").

Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del Codice, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti>, come indicato nel prosieguo del presente documento.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e seguenti del Codice.

Codice NUTS ITF11 ed ITF13

**CIG:** 95930188E1

---

**Amministrazione aggiudicatrice:** Consiglio regionale dell'Abruzzo Via M. Jacobucci n. 4 - 67100 L'Aquila tel. 0862 6441 fax :0862 644728 - <http://www.consiglio.regione.abruzzo.it>

**Luogo di riferimento:**

Sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Via M. Jacobucci n. 4 - 67100

**Il Soggetto preposto alla sottoscrizione del contratto** è Tiziana Grassi.

Indirizzo email: [tiziana.grassi@crabruzzo.it](mailto:tiziana.grassi@crabruzzo.it)

**Il Responsabile Unico del Procedimento** è Mario Speranza.

Indirizzo email: [mario.speranza@crabruzzo.it](mailto:mario.speranza@crabruzzo.it)

Tel: 0862/644803

**PEC di riferimento:** [protocollo@pec.crabruzzo.it](mailto:protocollo@pec.crabruzzo.it)

**PARTE PRIMA – SPECIFICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA****2. Caratteristiche e dotazione informatica per partecipare alla procedura**

La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del Codice, nonché in conformità al D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD"), al GDPR 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, "Codice Privacy") e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazioni sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:

- a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
- b) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 53 del Codice .

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

**Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.**

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati registrati ed abilitati all'accesso alla piattaforma telematica nelle modalità previste dalla stessa.

E' altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo

incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del CAD.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.

Si raccomanda al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici potranno contattare la Stazione Appaltante ai riferimenti di cui al presente atto o nelle modalità descritte e pubblicate nello spazio predisposto all'interno della citata piattaforma telematica.

### **3. Modalità di accesso**

Le modalità di accesso alla piattaforma sono estensivamente disponibili all'indirizzo web <https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti> nell'apposito spazio dedicato alle "Istruzioni e materiali". Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella Piattaforma Telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato. In caso di errore le comunicazioni inviate tramite la Piattaforma non potranno essere recapitate al suddetto indirizzo. Le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'apposita area del Portale e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prendere sistematicamente visione dell'area comunicazioni relativa alla presente procedura al fine di monitorarne l'avanzamento. Resta infatti a carico dell'operatore l'onere di seguire in Piattaforma lo stato di avanzamento della procedura.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici potranno partecipare alle eventuali procedure di gara in corso di espletamento ed essere invitati a procedure negoziate o trattative dirette.

Con l'accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà inoltre inviare richieste di chiarimento secondo le modalità proprie della piattaforma.

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 46, co. 1, del Codice, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 46, co. 2, del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma

Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.” o “R.T.”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse economico (di seguito, “G.E.I.E.”).

<b>PARTE SECONDA – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</b>
--

#### **4. Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) DGUE;
- 5) Domanda di partecipazione

Non è, invece, previsto alcun modello di riferimento per la presentazione dell'Offerta Tecnica che dovrà, comunque, avere i contenuti di cui all'art. 15 del presente Disciplinare.

La documentazione di gara, pubblicata all'interno della piattaforma telematica <https://suite.crabruzzo.it> è, altresì, resa disponibile sul profilo istituzionale del Consiglio regionale dell'Abruzzo nell'apposito spazio dedicato agli appalti ed alle gare. Oltre agli elaborati inerenti il progetto definitivo saranno altresì oggetto di pubblicazione gli atti acquisiti all'interno della Conferenza di servizi decisa in essere con riferimento alla procedura de quo.

Il bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice, è pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.)
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.)
- su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani regionali
- sul BURAT
- sul profilo del committente all'indirizzo web: [www.consiglio.regione.abruzzo.it](http://www.consiglio.regione.abruzzo.it)
- sulla piattaforma di e-procurement all'indirizzo web: <https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti>

#### **5. Quesiti di gara, richieste di chiarimento**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare all'interno della piattaforma di E-procurement, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte nelle modalità di cui alla già citata piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti esterni rispetto alla piattaforma telematica di indizione della gara.

## **6. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma telematica <https://suite.crabruzzo.it>.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



<b>PARTE TERZA – PROCEDURA DI GARA</b>
--

**7. Oggetto ed importo dell'appalto**

Il presente appalto è costituito da un **Lotto unico** per la gestione delle sedi di L'Aquila – Via M. Jacobucci n.2/4 e di Pescara – Piazza Unione poiché non sono individuabili partizioni di appalto che possano essere, in tutto o in parte, oggetto di affidamento frazionato oltre al fatto che si intende avere un unico indirizzo di gestione per entrambe le sedi.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio integrato di Vigilanza armata e non armata, interna ed esterna e la gestione dei sistemi di videosorveglianza presso le sedi del Consiglio Regionale d'Abruzzo.

Il servizio di Vigilanza Armata è da espletarsi tramite Guardie Particolari Giurate (di seguito: G.P.G.) ai sensi dell'art. 134, R.D. 773/1931 e s.m.i., con le seguenti finalità:

- Vigilanza armata degli uffici e degli impianti delle sedi regionali;
- Vigilanza antintrusione;
- Ronda

Il servizio di Vigilanza non armata dovrà occuparsi di:

- Servizi di controllo accessi (sedute del Consiglio, delle Commissioni, ...);
- Servizi di gestione eventi;

L'importo a base d'asta dell'appalto per 60 mesi è stabilito in 3.250.000,00 euro (tre milioni duecentocinquanta mila/00), IVA esclusa.

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VIGILANZA ARMATA E NON NELLE SEDI DI L'AQUILA E PESCARA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO</b>	
<b>CIG : 95930188E1</b>	
<b>SERVIZIO di cui:</b>	<b>€ 3.250.000,00</b>
Costi della manodopera	€ 2.950.000,00
Spese generali	€ 300.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.250.000,00</b>
<b>ALTRO</b>	
SPESE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E PUBBLICITA' (ANAC)	€ 2.000,00
ART 113 D.Lgs 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 65.000,00
AVCPASS	€ 600,00
<b>IVA</b>	<b>€ 715.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 4.032.600,00</b>

Per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili interferenze (come previsto dalla determinazione della soppressa Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza

nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" e dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)", l'Amministrazione ha valutato che per la tipologia del servizio e per il ruolo centrale svolto dallo stesso in termini di gestione della sicurezza non sono quantificabili rischi da interferenza. Resta comunque onere dell'aggiudicatario elaborare il documento di valutazione dei rischi, consegnandone copia all'Amministrazione, e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

Il servizio di vigilanza ad uso strumentale è svolto presso gli immobili del Consiglio Regionale dell'Abruzzo ubicati a L'Aquila e Pescara, come all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

## **8. Durata dell'appalto**

La durata del contratto di cui al presente disciplinare è pari a 60 (mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Al termine dello scadere naturale dell'appalto, l'impresa aggiudicataria, qualora si rendesse necessario e previa specifica richiesta formale da parte della Stazione Appaltante, deve in ogni caso garantire, per un periodo massimo indicativo di 6 (sei) mesi, la continuità dei servizi fino al completamento delle procedure, ad evidenza pubblica, di nuovo affidamento del servizio. In questo caso, rimangono inalterate tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto e nel presente Disciplinare.

## **9. Termini dell'appalto**

La stipula avviene nel termine comunicato dall'Amministrazione. L'aggiudicatario dovrà provvedere alle eventuali spese contrattuali ove presenti. In ogni caso, eventuali ritardi alla stipula del contratto, che avverrà in forma privatistica, saranno addebitati all'impresa, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Dopo la stipula del contratto la stazione appaltante trasmette tempestivamente all'aggiudicatario tutte le informazioni utili per l'inizio delle attività di cui al presente appalto, redigendo specifico verbale in contraddittorio.

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo si riserva la facoltà, in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 comma 13 del Codice, di richiedere l'avvio delle attività anche in pendenza della stipula del contratto, per ragioni di tutela dell'interesse pubblico.

## **10. Criterio di aggiudicazione**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs.50/2016.

E' facoltà della stazione appaltante procedere all'aggiudicazione della gara di cui al presente disciplinare, anche in presenza di una sola offerta valida, così come di sospendere la procedura o di non procedere ad aggiudicazione anche in presenza di offerte valide.

Il Rup procederà, in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 del Codice, all'eventuale valutazione della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi, come di seguito dettagliati:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione, determinata avendo riguardo agli elementi di seguito indicati e secondo i relativi pesi ponderali e le modalità di calcolo espressi dalla Commissione giudicatrice.

Il punteggio relativo all'Offerta Tecnica verrà attribuito, da un'apposita Commissione di Gara all'uopo nominata.

Laddove l'attività di valutazione da parte di apposita Commissione Tecnica sia di natura discrezionale, i punteggi saranno attribuiti sulla base della seguente griglia di Giudizi:

<b>Criterio motivazionale</b>	<b>Coefficiente</b>
Ottimo	1,00
Molto buona	0,90
Buona	0,80
Soddisfacente	0,70
Sufficiente	0,60
Mediocre	0,50
Insufficiente	0,40
Scarso	0,30
Insignificante	0,20
Pessimo	0,10
Non valutabile	0,00

**Criteri motivazionali** – nella valutazione di ciascun sub elemento (peso), il giudizio a cui perverrà il singolo Commissario sarà ponderato in ragione:

- della completezza e della sinteticità della proposta;
- della reale adeguatezza ed esaustività delle soluzioni proposte della medesima in termini di innovazione, determinazione e valore aggiunto nonché grado di attinenza/rispondenza alle effettive esigenze dell'Ente,
- dell'effettiva capacità/sostenibilità attuativa della proposta.

Per ogni elemento dell'offerta tecnica, il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari e 1 (uno) in corrispondenza della massima prestazione offerta.

La valutazione relativa all'offerta tecnica è quindi quella scaturente dal prodotto tra il valore massimo del punteggio parziale attribuibile per ogni singola voce ed il coefficiente moltiplicatore corrispondente al valore del criterio motivazionale adottato da ogni singolo Commissario. Pertanto la valutazione finale di ogni singola offerta tecnica sarà data dalla media delle valutazioni attribuite dai Commissari.

### 10.1 Offerta Tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tali criteri costituiscono elementi migliorativi premianti rispetto ai requisiti minimi previsti nella scheda tecnica che se non rispettati comportano l'esclusione della gara. In ogni caso i requisiti minimi non danno luogo ad attribuzione di un punteggio.

In ogni caso il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri/requisiti:

	CRITERIO	SUB CRITERI	REQUISITI	PUNTI MAX	
<b>A</b>	Qualità del servizio di vigilanza proposto con particolare riferimento alla metodologia di realizzazione	<b>A.1</b> Metodologia di realizzazione ed organizzazione dei servizi	Descrizione organizzativa dell'impresa concorrente e modalità di implementazione del servizio.	<b>15</b>	<b>35</b>
		<b>A.2</b> Qualificazioni delle risorse umane coinvolte nell'appalto e piano formativo proposto	Certificazioni in tema di sicurezza del personale impiegato nell'appalto. Eventuale formazione aggiuntiva e piano formativo e di aggiornamento professionale proposto.	<b>10</b>	
		<b>A.3</b> Struttura logistica operativa dell'Impresa concorrente ed attrezzature coinvolte nell'appalto	Sistema organizzativo di gestione del servizio, mezzi tecnici di intervento, numero di pattuglie per gestione della sicurezza	<b>10</b>	
<b>B</b>	Qualità del sistema di videosorveglianza e della proposta di gestione del sistema con particolare	<b>B.1</b> Metodologia di realizzazione ed organizzazione dei servizi	Descrizione della proposta operativa di gestione del sistema della videosorveglianza	<b>5</b>	<b>25</b>

	CRITERIO	SUB CRITERI	REQUISITI	PUNTI MAX	
	riferimento alla metodologia di gestione delle tematiche inerenti la sicurezza	<b>B.2</b> Modalità di gestione del sistema di videosorveglianza con espresso riferimento alla gestione delle immagini	Proposta organizzativa per l'estrazione e la gestione delle modalità di accesso ai filmati della videosorveglianza	<b>5</b>	
		<b>B.3</b> Modalità di interazione con le strutture del Consiglio Regionale	Gestione del servizio con riferimento all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza del Consiglio regionale	<b>15</b>	
<b>C</b>	Proposte migliorative	<b>C.1</b> Migliorie proposte con riferimento al servizio di vigilanza		<b>10</b>	<b>20</b>
		<b>C.2</b> Migliorie proposte con riferimento al servizio di videosorveglianza		<b>10</b>	
<b>TOTALE</b>				<b>80</b>	

*Ogni eventuale miglioria qualitativa/quantitativa sarà oggetto di specifica valutazione da parte di apposita Commissione di gara fino all'attribuzione del punteggio massimo indicato per il criterio*

**Il punteggio complessivo attribuito all'Offerta Tecnica deriverà dalla somma dei punteggi attribuiti, nelle modalità indicate, ai singoli criteri e sottocriteri come sopra specificati.**

## 10.2 Offerta Economica

L'offerta economica dovrà consentire l'assegnazione di un punteggio totale di massimo 20 punti, ripartito come segue:

OFFERTA ECONOMICA		PUNTEGGIO
<b>1)</b>	<b>L'importo complessivo offerto</b> determinato come differenza tra l'importo a base di gara e l'importo generato dal ribasso offerto sul medesimo importo posto a base di gara (Offerta economica)	<b>Max 20 pt.</b>

L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 l'indicazione dei costi aziendali concernenti gli adempimenti legati alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le offerte economiche consentiranno l'assegnazione di un punteggio totale di massimo 20 punti.

Per la valutazione delle offerte si procederà come segue:

- all'offerta, il cui prezzo proposto risulta il più vantaggioso per la Stazione Appaltante, verrà assegnato il punteggio massimo di 20 punti;

- a ciascuna altra offerta verrà automaticamente assegnato il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\frac{P_{min}}{P_i} \times 20$$

dove:

*P<sub>min</sub>* = importo complessivo minimo offerto determinato come differenza tra l'importo a base di gara ed il ribasso offerto sul medesimo importo gara (Offerta economica);

*P<sub>i</sub>* = importo del ribasso offerto per la fornitura in esame (iva esclusa)

Il punteggio finale così calcolato sarà arrotondato alla II cifra decimale dopo la virgola. La seconda cifra decimale a sua volta sarà arrotondata all'unità superiore qualora la III cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico relativo alla presente procedura dovrà essere sottoscritto dal concorrente con firma digitale.

La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la falsa dichiarazione:

- comporta sanzioni penali;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

I punteggi, per ciascuna offerta ed elemento, saranno oggetto di riparametrazione al fine di garantire l'attribuzione del punteggio massimo ottenibile.

#### **RIPARAMETRAZIONE**

**Con riferimento al punteggio complessivo attribuito all'Offerta Tecnica e quindi all'Offerta Economica si procederà alla cosiddetta riparametrazione: il punteggio massimo previsto sarà attribuito al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente.**

### **11. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione**

*Conditio sine qua no* per la partecipazione alla procedura è la registrazione alla piattaforma telematica <https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti> nelle modalità previste dalla stessa.

Possono partecipare alla procedura di gara, in forma singola o associata i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), all'art. 45, commi 1 e 2, art. 46 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 nonché le imprese concorrenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti richiesti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 12. Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

I partecipanti devono possedere i requisiti di seguito elencati:

Licenza di esercizio rilasciata dalla Prefettura ai sensi dell'art. 134 R.D. 773/31 – TULPS -, come successivamente modificato e integrato dal decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101 e del Regolamento di esecuzione TULPS approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 come successivamente modificato e integrato con DPR 4 agosto 2008, n. 153. Si precisa che in caso di raggruppamenti, di aggregazione di imprese di rete, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti o costituendi, il requisito deve essere posseduto dall'Impresa/e che svolgerà/svolgeranno il servizio di vigilanza. In tutti gli altri casi previsti all'art. 45 (lett. b) e c)) del D. lgs. 50/2016 e s.m., il requisito deve essere posseduto dalla consorziata che svolgerà il servizio di vigilanza qualora designata, in assenza di designazione il requisito deve essere posseduto dal consorzio.

Iscrizione al Registro delle imprese c/o la CCIAA competente (ovvero, in caso di società avente sede all'estero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza, ai sensi dell'Artt. 83 e 90 del d.lgs. n. 50/2016) con l'indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto dell'attività, generalità degli amministratori muniti del potere di rappresentanza;

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.



## 12.1. Requisiti di idoneità

I partecipanti devono possedere i requisiti di seguito elencati:

- a) Inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'Art. 80 del D.lgs n. 50/2016, espressamente riferite alla società e a tutti i legali rappresentanti;
- b) Non trovarsi nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (clausola antipantouflage).
- c) Inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui ai sensi del D.lgs n. 231/2001 comminate nei confronti della società, e tali da impedire di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d) Inesistenza di condanne penali o provvedimenti che riguardano l'attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti della società di cui, all'art.2, co. 3, del DPR 252/1998;
- e) Ottemperanza alla normativa in materia del diritto del lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/1999 ovvero non assoggettamento ai vincoli di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta Legge;
- f) Ottemperanza all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) Ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) Non trovarsi nello stato di società controllata o controllante ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ.; nell'ipotesi in cui la società si trovi in situazioni di controllo (come controllante o controllata) deve dichiarare l'elenco delle società rispetto alle quali si trova in tale situazione;
- i) Insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita la Sede Legale del concorrente, nonché insussistenza a proprio carico di una di tali situazioni;
- j) Insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti pro finanziari;
- k) Insussistenza, nell'esercizio della propria attività professionale, di un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova (Art. 82 D.lgs n. 50/2016);
- l) Applicazione nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti CCNL della categoria di appartenenza.
- m) Di non avere in corso alcuna controversia, di qualsiasi natura, riferita alla natura della presente gara, con Enti Pubblici o Privati e con la Pubblica Amministrazione in genere;
- n) Validità dell'offerta per 180 giorni dalla data ultima utile per la sua presentazione.

Nel caso di partecipazione in R.T.I. o di consorzio, i requisiti minimi di partecipazione di cui ai punti **a), b), c) e d)** sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati.

Relativamente al punto **c)** si precisa che le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

- iv. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- v. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

L'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara rivestenti le cariche di cui ai punti **i), ii), iii), iv) v)** nell'elenco sopra riportato. Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016 e s.m., devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, comma 3 del citato decreto), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

## 12.2. Capacità economica e finanziaria

I partecipanti, con riferimento al triennio 2020/2022, devono:

- fornire informazioni riguardo i conti annuali, con particolare riferimento al rapporto tra attività e passività.
- un livello adeguato di copertura assicurativa, ovvero l'impegno alla stipula in caso di aggiudicazione, contro i rischi professionali pari ad almeno l'importo posto a base di gara;
- Fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi disponibili pari ad almeno € 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula:  $(\text{fatturato richiesto} / 3) \times \text{anni di attività}$ .

**Motivazione requisito di fatturato.** Ai sensi dell'art 83 comma 5 secondo periodo del D.Lgs 50/2016: si precisa che i suddetti limiti di accesso connessi al fatturato aziendale sono volti a comprovare, in relazione all'entità e alla complessità dell'appalto, la capacità economica e finanziaria da parte del concorrente, tale da far ritenere lo stesso idoneo ad eseguire correttamente l'appalto in questione avuto conto della peculiarità della stazione appaltante che frequentemente ospita presso le proprie sedi di L'Aquila e Pescara eventi che prevedono la partecipazione di personalità di livello internazionale.

## 12.3. Capacità tecnica professionale

I partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti (Art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016).

- a) Elenco dei principali servizi da cui risulti, negli ultimi tre anni, l'esecuzione di almeno 3 (tre) contratti nell'ultimo triennio 2020/2022, relativi al settore di attività oggetto dell'appalto di importo annuo ognuno pari o superiore a € 500.000,00 IVA esclusa;

**Motivazione capacità tecnica:** si precisa che i suddetti limiti di accesso sono volti a comprovare, in relazione all'entità e alla complessità dell'appalto, la capacità tecnica e professionale da parte del concorrente, tale da far ritenere lo stesso idoneo ad eseguire correttamente l'appalto in questione avuto conto della peculiarità della stazione appaltante che frequentemente ospita presso la propria sede di L'Aquila e Pescara eventi che prevedono la partecipazione di personalità di livello internazionale.

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti 12.2) e 12.3) trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4 e 5, del Codice. 12.2.4 I seguenti certificati, in originale o copia resa conforme ai sensi del DPR 445/00 e ss.mm. e ii., rilasciati da organismi abilitati, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ad eccezione della licenza di esercizio rilasciata dalla prefettura ai sensi dell'art. 134 R.D. 773/31 – TULPS, pena l'esclusione, in quanto requisito soggettivo, in ossequio a quanto previsto dalla Determinazione dell'AVCP n. 2 del 1 agosto 2012. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

### **13. Presentazione dell'offerta tramite piattaforma telematica**

L'offerta è composta da:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 14;
- b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 15;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 16.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire nelle modalità previste all'interno della piattaforma medesima.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice, l'operatore economico si avvarrà del DGUE per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nella sezione diversa da quella appositamente dedicata, **pena l'esclusione dalla procedura.**

Si precisa inoltre che qualora l'operatore economico avesse la necessità di fornire documenti aggiuntivi, potrà caricare tali documenti, in ciascuna delle sezioni, in appositi parametri denominati "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE". Per tali parametri non sarà prevista la firma digitale obbligatoria: sarà cura dell'operatore economico prevederne l'eventuale apposizione, ove necessario.

Si chiede, altresì, di inserire i documenti aggiuntivi strettamente necessari a integrare quanto richiesto dal presente Disciplinare.

**Le offerte dovranno essere caricate nella piattaforma entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno martedì 24 febbraio 2023** pena l'irricevibilità dell'offerta e conseguente non ammissione alla gara.

Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l'offerta presentata non può essere ritirata.

#### **14. - Documentazione amministrativa**

Per caricare sulla Piattaforma Telematica la Documentazione amministrativa, l'operatore economico dovrà:

1. Registrarsi alla piattaforma per acquisire le credenziali di accesso;
2. accedere al Portale mediante l'inserimento delle proprie credenziali;
3. seguire le istruzioni come presentate dalla piattaforma fino al completamento delle attività.

L'operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione:

**a) DGUE**

il DGUE dovrà essere:

- I. compilato in lingua italiana;
- II. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- III. a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- IV. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:

- I. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- II. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- III. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice , dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:

- I. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice , le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori, che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- II. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice , nel quale siano specificate le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli componenti;
- III. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice , dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:

- I. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice , le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori, che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- II. indicare l'impresa mandataria;
- III. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;

- IV. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- V. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice , potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice , ossia:

- I. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- II. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- III. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- IV. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
  - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, poteri di direzione o di vigilanza;
  - soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);
  - membri degli organi con poteri di direzione e controllo;
  - direttore tecnico;
  - socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80, del Codice , devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
  - soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
  - in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, sia tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, sia comunque tutti i provvedimenti anche se non ancora inseriti nel predetto casellario, astrattamente idonei a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice .

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice .

Nel caso in cui l'operatore economico dichiarerà, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice , condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice , o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

#### **b) Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo per il DGUE**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa ad un unico DGUE (e non per ogni DGUE): a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE).

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

#### **c) Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti (eventuale)**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- I. in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- II. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

**d) Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese (*eventuale*)**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio**;

**e) Procure (*eventuale*)**

Nel caso in cui l'operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, dovrà essere allegata, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere caricato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- I. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- II. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

**f) Garanzia provvisoria, scheda tecnica di polizza e impegno a rilasciare garanzia definitiva**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, alternativamente:

- i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o in contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
- la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa contenente altresì l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
  - a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
  - b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
  - c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da



dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

**g) Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione, compilata secondo il modello allegato, deve essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA, ALL'OFFERTA TEMPORALE ED ECONOMICA.

## 15. Presentazione dell' offerta tecnica – punti max attribuibili 80

Per caricare sulla Piattaforma Telematica l'offerta tecnica, l'operatore economico dovrà:

1. accedere al Portale mediante l'inserimento delle proprie credenziali;
2. seguire le indicazioni della piattaforma ed inserire i documenti richiesti firmati digitalmente all'interno dello spazio preposto alla gestione della documentazione tecnica;
3. al termine del caricamento della documentazione, salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta ovvero passare direttamente alla sezione economica.

Ciascun elaborato, **a pena di esclusione**, componente l'offerta tecnica dovrà essere firmato digitalmente:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Attraverso l'apposita funzionalità "invia offerta tecnica" il concorrente dovrà allegare la documentazione consistente in un file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, contenente i documenti scansionati e firmati digitalmente, contenente una relazione tecnica per la gestione del servizio, che esponga in modo compiuto ed esaustivo il progetto di gestione proposto. Esso dovrà evidenziare tutti gli elementi che sono soggetti a valutazione tecnica, esplicitando le finalità e la programmazione delle attività nonché le modalità organizzative, di funzionamento e di gestione, le misure adottate per garantire la qualità del servizio, le proposte migliorative, ecc..

L'elaborato descrittivo deve essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico concorrente dell'impresa.

La **busta B “ Offerta tecnica”** deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. **Relazione descrittiva** che evidenzia le proposte offerte dal concorrente in variante o migliorative del servizio posto a base di gara nonché eventuali proposte ritenute dal concorrente opportune o necessarie. La relazione dovrà essere redatta in forma descrittiva, orientativamente in 10 pagine (fronte-retro), formato A4, carattere Arial, dimensione 12; Si predilige una relazione redatta a paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri utilizzati per l'assegnazione dei punteggi come riportato del presente disciplinare in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente, illustrato sinteticamente, in modo chiaro e dettagliato ed eventualmente accompagnato da tavole grafiche che illustrino in dettaglio la proposta formulata (cfr. art. 10.1).
2. **Schema sintetico** delle certificazioni in tema di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivi: qualificazioni antincendio, primo soccorso ...) del personale impiegato

nell'appalto. Verrà valutata anche l'eventuale formazione aggiuntiva ed il piano formativo e di aggiornamento professionale proposto.

Le relazioni di cui sopra dovranno tener conto degli elementi di valutazione come riportati al precedente paragrafo n. 10.1.

L'offerta tecnica deve essere presentata in lingua italiana (o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana).

L'offerta tecnica deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (titolare, legale rappresentante) in corso di validità e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso in cui l'offerta tecnica sia presentata da R.T.I., consorzi o G.E.I.E. da costituirsi essa, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà essere firmata digitalmente, congiuntamente delle imprese componenti il futuro raggruppamento, consorzio o G.E.I.E.

L'offerta tecnica presentata da imprese costituite o costituende in R.T.I., consorzi o G.E.I.E. dovrà contenere l'indicazione del capogruppo e mandataria, nonché le parti del servizio che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento, il consorzio o il G.E.I.E. In tal caso è obbligatorio allegare copia fotostatica del documento di identità di ciascun sottoscrittore (titolare, legale rappresentante) in corso di validità.

## **16. Presentazione offerta economica - punti max attribuibili 20**

La presente busta, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà contenere **esclusivamente** il seguente documento: **Offerta economica.**

Nell'offerta economica il concorrente deve indicare:

- Il prezzo totale offerto per tutta la durata del periodo contrattuale (anni cinque), comprensivo del servizio di ampliamento, manutenzioni e riparazioni dei sistemi d'allarme, per il servizio di gestione e intervento su segnalazione di allarme (vigilanza elettronica) e il prodotto delle ore previste di vigilanza per il corrispettivo offerto;
- Il prezzo offerto e la percentuale di ribasso devono essere indicati sia in cifre che in lettere con l'avvertimento che, in caso di discordanza, è ritenuta valida l'offerta espressa in lettere.

**L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.**

**L'offerta economica dovrà contenere, altresì a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del Codice l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica è vincolante per la durata di giorni centoottanta (180) dalla data di scadenza per la presentazione.

## **17. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta a – verifica documentazione amministrativa**

Le operazioni di gara di cui al presente paragrafo saranno interamente svolte all'interno della piattaforma telematica.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

Un apposito Seggio di Gara presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento, **procederà il medesimo 24/02/20223 alle ore 15:00**, al controllo sul possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi e nei modi previsti dall'Artt. 47 e 83 del D. Lgs n. 50/2016.

Le fasi procedurali successive della gara verranno effettuate da una Commissione che esaminerà la documentazione tecnica, economica pervenuta in formato elettronico attraverso la piattaforma, valuterà le offerte effettuando la conseguente proposta di aggiudicazione provvisoria.

N.B.: in linea con la sentenza del Consiglio di Stato Sez. II n. 7039 del 13/12/2018 si rappresenta che le sedute pubbliche previste dall'assetto normativo vigente per la gestione delle procedure di gara, saranno interamente gestite all'interno della piattaforma e-procurement nelle modalità da questa previste.

Ogni attività svolta dal seggio di gara e dalla Commissione Tecnica sarà, ad ogni buon conto, "tracciata" all'interno della piattaforma ed oggetto di apposita reportistica.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura e le sedute pubbliche saranno gestite all'interno della piattaforma anche con comunicazioni dedicate.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica:

- a. verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b. verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- c. verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le offerte tecniche, temporali ed economiche, nonché ogni ulteriore documento d'offerta, resteranno non accessibili sul "Portale" ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **18. Commissione giudicatrice**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari ad almeno 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

### **19. Apertura delle buste– valutazione delle offerte tecniche ed economiche**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

Le operazioni di cui al presente paragrafo saranno interamente svolte dalla Commissione di gara all'interno della piattaforma telematica.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti .

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e temporale e, quindi, alle relative valutazioni, che potranno avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta tecnica meglio valutata e quindi si procederà a sorteggio pubblico.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e temporali, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il ribasso offerto in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **20. Verifica di anomalia delle offerte**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **21. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha

presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatte salve le previsioni di cui all'art. 5 del CTA.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e dell'art. 14 del CTA.

Il contratto sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante in modalità elettronica, e soggetto a registrazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00 e sarà oggetto di rendicontazione sull'importo effettivamente speso. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro relative alla stipulazione del contratto.

## **22. Controversie**

Le vertenze che avessero a sorgere tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria, qualsiasi sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, che non si riescano a risolvere con accordo bonario, saranno affidate al giudice competente.

Si elegge sin d'ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro dell'Aquila ed è esclusa la competenza arbitrale.

In ogni caso, per espressa e comune volontà della Stazione Appaltante e dell'impresa aggiudicataria, anche in pendenza di controversia, quest'ultima si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione dell'appalto, salvo diversa disposizione della Stazione Appaltante.

Per il rimborso delle spese, il pagamento dei danni e quanto dovuto a titolo di penale la Stazione Appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'impresa aggiudicataria.

## **23. Recesso**

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è iniziata l'erogazione



delle prestazioni oggetto del presente appalto, salvo il pagamento a favore dell'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1671 del c.c.

Il recesso deve essere comunicato all'impresa aggiudicataria mediante comunicazione via PEC, ed ha effetto decorsi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla sua notificazione. Dopo tale termine l'impresa aggiudicataria dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione.

#### **24. Cause di decadenza**

La decadenza dei rapporti contrattuali comporta in ogni caso l'incameramento della cauzione definitiva.

Ne sono causa: la cessazione dell'attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria o della capogruppo mandataria.

La decadenza del contratto è notificata tramite PEC all'impresa aggiudicataria che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione oggetto dell'appalto. Dette prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate alla seconda in graduatoria, senza che per questo l'impresa aggiudicataria possa avanzare diritti di sorta.

L'impresa aggiudicataria risponde degli eventuali danni cagionati alla Stazione Appaltante dalla decadenza del contratto.

#### **25. Rinvio a norme generali**

Per quanto non risulta espressamente disciplinato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

## PARTE QUARTA – ULTERIORI DISPOSIZIONI

### 26. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### 27. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, nello specifico: iscrizione alla CCIAA o requisiti di cui al punto 7.1. *“Iscrizione alla sezione ‘A’ dell'albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 D.Lgs. 276/2003 relativa alle “Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art.20”.*

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 6, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **28. Subappalto**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e delle successive modifiche e integrazioni anche di natura temporale; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

## **29. Garanzia Provvisoria**

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% dell'importo a base di gara e precisamente di importo pari ad € 32.500,00 (*euro trentaduemilacinquecento/00*) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta

alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### **30. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 Dicembre 2021 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude il concorrente dalla procedura di gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### **31. Trattamento dei dati personali**

L'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 consente il trattamento dei propri dati, anche personali, per la gestione della presente procedura, per l'eventuale stipula del futuro contratto e per le esigenze relative all'esecuzione del servizio e agli obblighi di trasparenza.

### **32. Validità della graduatoria**

In caso di revoca dell'aggiudicazione, recesso o risoluzione del contratto, il Consiglio regionale dell'Abruzzo si riserva la facoltà di aggiudicare all'Agenzia che segue nella graduatoria approvata, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'interessata.

### **33. Obblighi dell'impresa aggiudicataria**

L'impresa aggiudicataria è tenuta alla precisa osservanza, verso i propri dipendenti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Dirigente  
Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali  
Dott.ssa Tiziana Grassi